

Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.6/2015 DEL 11/03/2015

**" MISURE DI PREVENZIONE, SOLIDARIETA' ED
INCENTIVAZIONE FINALIZZATE AL CONTRASTO
E ALL'EMERSIONE DELLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA E COMUNE NELLE FORME
DELL'USURA E DELL'ESTORSIONE "**



Relazione

Gli anni più recenti sono stati segnati da una profonda crisi economica caratterizzata da calo nei consumi e, conseguentemente, della produzione, aumento della disoccupazione, serissime difficoltà finanziarie per le imprese ed anche per le famiglie. Come un circolo vizioso tutto ciò è al tempo stesso causa ed effetto di un sistema creditizio che non è più propenso a prestare denaro se non a chi sia in grado di offrire solidissime garanzie.

Dai dati di Bankitalia si evince che nel nostro Paese tra la fine del 2011 e la fine del 2013 la riduzione degli impieghi bancari in credito alle famiglie ed alle imprese è stata di quasi cento miliardi di euro (precisamente 9,6 mld. di euro in meno alle famiglie e ben 87,6 mld. di euro in meno alle imprese, l'8,8% in meno di credito alle imprese in soli due anni).


Si comprende come questo fenomeno, noto con il termine anglosassone di "credit crunch", costituisca, specie nelle regioni meridionali, il terreno di coltura per il reato di usura.

La regione con il più alto rischio usura è la Campania ma la Puglia non è lontana dai valori campani collocandosi al quarto posto in questa triste classifica.

La legge regionale n. 7/2006 aveva rappresentato il primo tentativo di porre rimedio a questo grave problema prevedendo alcuni istituti di prevenzione e di solidarietà per le vittime dell'usura ed anche dell'estorsione. Sul piano concreto, vuoi per la carenza di una puntuale disciplina, anche dopo l'avvento del Regolamento di attuazione che presentava incongruenze, vuoi per le difficoltà di costituire e far funzionare gli organi e le strutture previste da quella legge regionale cui era subordinata l'attivazione di molti istituti, si è puntato tutto sulla prevenzione nella forma della prestazione di garanzie ad imprese a forte rischio finanziario e alle famiglie da parte di Fondazioni e Confidi (alle imprese consorziate) che si vedevano, così, assegnare fondi regionali anche molto cospicui come evidenziato nella seguente tabella.


N	DENOMINAZIONE	SEDE	TOTALE EROGATO	ENTITA' FONDI SPECIALI ANTIUSURA	ESCUSSIONI	N. PRATICHE GARANTITE	PRESTITI GARANTITI
1	ARTIGIANFIDI PUGLIA S.C. a.r.l.	BARI	360.000,00	720.000,00	148.752,83	98	1.983.000,00
2	CO.FIDI PUGLIA a.r.l.	BARI	100.000,00	200.000,00	137.311,32	21	435.000,00
3	FINDINDUSTRIA PUGLIA Consorzio fidi	BARI	362.921,36	725.842,72	120.134,84	3	215.000,00
4	Cooperativa Artigiana M andamentale di Cerignola S. C. a r.l.	CERIGNOLA	90.000,00	180.000,00	15.426,35	29	433.000,00
5	Cooperativa Artigiana di Corato Soc. Coop. a.r.l.	CORATO	90.000,00	180.000,00	0,00	16	337.000,00
6	Cooperativa Artigiana di Gar. della Provincia di Foggia s.r.l.	FOGGIA	200.000,00	400.000,00	49.370,58	3	181.000,00
7	FINACOMMERCIO s.r.l.	FOGGIA	165.250,00	330.500,00	356.215,21	24	728.647,80
8	Cooperativa Artigiana di Garanzia di Modugno S. C. a.r.l.	MODUGNO	50.000,00	100.000,00	48.255,71	15	270.000,00
9	Cooperativa Artigiana di Garanzia	RUVO	270.000,00	540.000,00	55.351,48	58	1.708.700,00
10	Società di Garanzia fra Commercianti Soc. Coop	TARANTO	204.000,00	408.000,00	59.066,95	16	485.000,00
11	Cooperativa Artigiana di Garanzia a.r.l.	TERLIZZI	50.000,00	100.000,00	895,80	10	234.000,00
12	CONSULTA NAZIONALE ANTIUSURA O.N.L.U.S.	BARI	202.000	202.000	0,00	5	191.500,00
13	FONDAZIONE S.NICOLA E SANTIMEDICIO.N.L.U.S	BARI	202.000	202.000	28.073,53	11	535.000,00
14	FONDAZIONE BUON SAMARITANO	FOGGIA	202.000	202.000	0,00	10	250.100,00
	TOTALI		2.548.171,36	4.490.342,72	1.018.854,60	319	7.986.947,80

Legenda:



CONFIDI
FONDAZIONI

L'esame dei fatti ad otto anni dall'entrata in vigore della L.r. n. 7/2006 evidenzia situazioni



caratterizzate da impegno e capacità di selezione delle operazioni molto eterogenei. Accanto a Confidi più attivi con un volume di garanzie prestate apprezzabile e con escussioni minime se ne collocano altri in cui le escussioni hanno totalmente eroso gli specifici fondi costituiti per metà da risorse regionali al punto che i relativi rappresentanti sono giunti a proporre la cessione alla Regione dei crediti verso i beneficiari delle garanzie risultati insolventi. In più, se le attività a beneficio dei soggetti già lesi da fenomeni di usura consentono azioni nei confronti dei responsabili dei reati attraverso costituzione in giudizio e surroga nei diritti per il recupero delle spese sostenute attingendo al Fondo, così non è per le attività di prevenzione nelle quali l'interlocutore può essere anche un imprenditore fisiologicamente espulso dal mercato e non danneggiato dall'usura.

E' chiaro che quella della prevenzione non può essere l'unica strada per opporsi efficacemente al fenomeno dell'usura. Per non parlare, poi, del fatto che rimaneva frustrata l'altra finalità della legge e cioè quella di colpire anche l'estorsione.

Non può essere l'unica strada e, difatti, nel testo del nuovo schema di legge questo canale di intervento viene comunque conservato. Ovviamente l'esperienza pregressa non può non costituire un elemento da valutare nell'inevitabile orientamento verso altri più efficaci strumenti che porti a lasciar gestire risorse regionali per la prestazione di garanzie solo a quei Confidi ed a quelle Fondazioni che abbiano dimostrato di saper operare con buona intensità e oculatezza.

Nell'articolato, il criterio del merito e dell'efficacia degli interventi guida l'attribuzione delle risorse e la contribuzione alle spese di gestione. Tale orientamento, evidenziato all'art. 3, comma 3 e all'art. 4, comma 5, da esplicitarsi più approfonditamente nel Regolamento attuativo, consentirà alla Regione di avere interlocutori veramente motivati a condurre un'azione incisiva sul territorio attraverso soluzioni di intervento caratterizzate da stabilità e ricerca del risultato.


Si delineano in maniera netta le competenze dei vari attori (Regione, enti locali, associazionismo di settore), si eliminano le ridondanze presenti nella L.r. n. 7/2006. In particolare, operando una sintesi degli artt. 2 e 3, si unificano e si potenziano le competenze degli enti locali esprimendo la preferenza per l'azione in forma associata e per l'attività di comunicazione e sensibilizzazione indirizzata anche al sistema creditizio, si crea una corrispondenza biunivoca fra associazionismo di settore e soggetti iscritti all'albo che divengono i soli a poter interloquire con la Regione ed a poter accedere alle risorse del Fondo. Si insiste sull'utilizzo degli strumenti della costituzione di parte civile e della surroga nei diritti dei soggetti lesi dai reati di usura ed estorsione (ed anche più in generale della criminalità organizzata) con la duplice finalità di non depauperare le risorse pubbliche destinate a combattere l'usura e l'estorsione e di creare un deterrente nei confronti di questo tipo di delinquenza.

Si è tenuto, poi, ad assicurare l'unicità del Fondo antiusura ed antiestorsione eliminando quella tendenza verso la pluralità che sembrava farsi strada soprattutto dopo l'inserimento dell'art. 10 bis ad opera dell'art. 16 della L. r. n. 37/2014.

Tra gli utilizzi del Fondo si prevedono istituti di solidarietà alcuni dei quali da assicurarsi in linea di principio tramite gli enti locali o l'associazionismo di settore (art. 5, comma 4°, lett. g e h) ed altri da affidarsi alla cura diretta da parte del competente Ufficio regionale (lett. d, e, f).

Viene preservato nella sostanza l'orientamento espresso dalla novella che l'art. 16 della legge regionale n. 37/2014 aveva apportato alla L. r. n. 7/2006 con riferimento all'utilizzo delle risorse provenienti da sottoscrizioni volontarie del fondo da parte di soggetti pubblici e privati pur inserendo una clausola di flessibilità ("Fatti salvi eventi di eccezionale gravità che richiedano una diversa ripartizione ...") che consenta comunque un minimo di spazio di manovra alla Giunta Regionale sui fondi donati.

Si procede inoltre ad una razionalizzazione degli organi impegnati nell'applicazione della disciplina che si riducono alla Giunta regionale e alla Consulta regionale antiusura ed antiestorsione. Sparisce l'Unità speciale prevista dall'art 12 della L. r. n. 7/2006 e dall'art. del Regolamento n. 25/2007 che si è rivelata di difficile costituzione (nessun funzionario ha mostrato interesse a farne parte in quanto trattasi di incarico non specificamente retribuito) e caratterizzata da incongruenze (si veda l'antinomia fra l'art. 12, comma 3 della L. r. n. 7/2006 e l'art. 3, comma 2, lett. a) del Regolamento attuativo). L'Osservatorio cessa di essere un organo e diviene un sistema informatico munito di relativa banca dati da implementarsi a cura del competente Ufficio regionale, degli enti locali e dei soggetti iscritti all'Albo regionale antiusura ed antiestorsione e che, a regime, costituirà un supporto




Handwritten signature or initials.

4.

ed un ausilio nelle attività di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti che hanno in gestione risorse del Fondo. Si sana, poi, la dimenticanza riscontrabile nella legge regionale n. 37/2014 che ha determinato il mancato inserimento di capitoli di entrata che potessero ricevere le somme rivenienti dalle donazioni e sottoscrizioni volontarie del Fondo, aggiungendo, peraltro, anche altri capitoli di entrata la cui importanza e necessità era stata trascurata dalla legge vigente.

L'Assessore proponente:

Loredana Capone



COMMENTO ALL'ARTICOLATO

Art. 1

il primo articolo, composto da due commi, introduce le finalità della legge regionale ponendo l'accento sul compito della Regione di favorire e promuovere lo sviluppo sociale ed economico del proprio territorio, non potendosi considerare corretta la formula vigente in base alla quale la Regione realizza essa stessa lo sviluppo sociale ed economico. Da notare che nella formulazione vigente è presente un inciso delimitato da virgole ("libero da condizionamenti criminali") che a ben vedere sembra sottintendere la possibilità che ci sia uno sviluppo sociale ed economico anche non libero da condizionamenti criminali e ciò non può tollerarsi in un testo di legge. Con la nuova stesura si è voluto eliminare ogni equivoco creando una dipendenza causa-effetto fra il contributo regionale all'affermazione della legalità e lo sviluppo stesso. Si introduce inoltre l'obiettivo dell'"emersione" dei fenomeni dell'usura e dell'estorsione, nella consapevolezza che trattasi di reati che prosperano nell'ombra nutrendosi della paura, dello stato di bisogno e dell'ignoranza delle tutele approntate dall'ordinamento.

Si conferma l'indirizzo per la creazione di un sistema coordinato per la sicurezza ma si sottolinea l'esigenza che lo stesso vada a conciliare l'accoglienza, l'integrazione sociale e il rispetto delle diversità (propensioni naturali delle genti pugliesi) con le esigenze di tutela della popolazione residente. Si noti che non si parla di cittadini residenti bensì di "popolazione residente" proprio a voler evidenziare che la tutela da assicurarsi attraverso il sistema di sicurezza coordinato deve necessariamente estendersi anche ai residenti che non siano cittadini italiani o UE (ad es. extra-comunitari regolarmente residenti).

Art. 2

Con l'articolo 2 si è proceduto in sostanza ad una fusione (con degli arricchimenti) degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 7/2006 che davano vita ad una duplicazione tale da creare perplessità su quali fossero effettivamente le modalità di intervento regionale. Particolare attenzione viene rivolta alla formazione, all'informazione ed alla sensibilizzazione considerate lo strumento più efficace nella creazione di "condizioni sfavorevoli all'attecchimento dei fenomeni criminali che pregiudicano l'iniziativa economica privata".

Art. 3

Unificando le competenze di Province e Comuni e destinandole agli "enti locali", l'art. 3 esprime la generale preferenza di questo nuovo schema di legge regionale per la gestione in forma associata anche delle iniziative e degli istituti posti in essere da questo livello di governo nell'attività di contrasto e prevenzione dell'usura e dell'estorsione. Al comma 3 si introduce per la prima volta in questa materia il sostegno finanziario della Regione attribuito agli enti locali secondo meccanismi premiali. Lo scopo è ovviamente quello di stimolare, anche in presenza di risorse scarse, le iniziative locali, senza imposizioni di spesa ma premiando quelle che denotano uno sforzo maggiore sia in termini di mantenimento in esercizio (poiché caratterizzate da soluzioni stabili e strutture durevoli) sia in termini di efficacia per intensità d'intervento e risultati conseguiti. Al comma 4° compare uno dei motivi conduttori di questa riforma della materia e cioè la costituzione di parte civile del soggetto pubblico o del gestore privato di fondi pubblici per il recupero - dal patrimonio dei rei di usura ed estorsione - degli esborsi sostenuti a carico delle risorse regionali. La funzione è duplice: preservazione, per quanto possibile, dell'integrità del Fondo nei casi in cui l'intervento assuma i contorni dell'indennizzo e sostegno alle vittime dell'usura e dell'estorsione ed ai loro familiari; creazione di condizioni sfavorevoli per chi si macchi di questi reati che, sul piano economico, oltre a vedere ovviamente azzerati interessi e altri vantaggi illeciti dovrà rifondere le spese volte a ridare serenità e dignità ai soggetti lesi. Il quinto ed ultimo comma dell'articolo contiene un obbligo rivolto agli enti locali di individuare il funzionario che interlocherà con l'Ufficio regionale chiamato ad applicare gli istituti della legge e implementerà la banca dati di cui conterà l'Osservatorio previsto all'art. 8, comma 2° dello schema di legge.



Art. 4

L'art. 4 riassume e potenzia in un'unica disposizione l'associazionismo di settore che nella legge vigente occupa un titolo senza riuscire a creare un ordine definito di competenze. Si inizia sottolineando l'importanza dell'associazionismo privato quale espressione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4° della Costituzione della Repubblica Italiana e l'impegno della Regione a favorirlo. Al secondo comma si introduce un istituto, l'Albo regionale antiusura ed antiestorsione, diviso in tre sezioni corrispondenti ciascuna ad un macroaggregato sufficientemente omogeneo di organismi impegnati nella lotta e nella prevenzione dei fenomeni dell'usura e dell'estorsione. L'Albo ha il compito di definire l'interlocutore privato della Regione nella materia de qua e di delimitarne il potenziale campo d'azione, almeno con riferimento alle attività ed agli interventi per i quali ciascuno dei soggetti inseriti in una sezione può accedere alle risorse regionali. L'iscrizione all'Albo diviene, quindi, condizione necessaria per accedere agli istituti previsti dal nuovo schema di legge regionale ed alle risorse che li finanziano. Il comma 4°, al fine di garantire la conduzione a regime e il regolare funzionamento dell'Osservatorio previsto al successivo art. 8, comma 2°, impone a ciascuno degli iscritti all'Albo quale condizione per conservare questo status, l'obbligo di individuare un referente che interloquirà con il competente Ufficio regionale tenuto a curare la materia e provvederà ad aggiornare costantemente per via telematica la banca dati di cui consta l'Osservatorio stesso.

Infine il comma 5°, secondo uno dei capisaldi che hanno ispirato questa proposta di riforma, introduce anche per l'associazionismo di settore un sistema premiante basato su valutazioni a consuntivo di esperienze di lunga durata o stabili caratterizzate da particolare portata innovativa ed efficacia in termini di risultati. Si demanda al Regolamento attuativo l'esplicitazione di questo strumento. L'idea che, come detto, troverà spazio nel Regolamento, è quella di creare una componente di punteggio di particolare importanza relativa spendibile nella partecipazione alle procedure per l'assegnazione in gestione dei beni immobili confiscati al crimine organizzato. In questo modo associazioni e fondazioni particolarmente attive sul territorio pugliese il cui impegno si distingue per costanza ed efficacia potranno avere un giusto riconoscimento nel momento in cui cercheranno di dotarsi di uffici e strutture più idonee al loro funzionamento.

Art. 5

L'articolo 5 apre il titolo II dedicato alle risorse regionali e ai loro potenziali utilizzi. Da notare che, spazzando il campo da tendenze alla pluralità dei fondi regionali che si vanno affermando per effetto soprattutto delle più recenti modifiche alla legge regionale n. 7/2006, il testo normativo proposto decide per l'unicità del fondo regionale che viene denominato "Fondo regionale globale per la prevenzione, il contrasto e l'emersione dei fenomeni dell'usura e dell'estorsione e per la solidarietà alle vittime". Si conferma la possibilità introdotta dall'art. 16 della L. 37/2014 di incrementi del Fondo regionale per effetto di sottoscrizioni volontarie da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche e private. Il terzo comma ribadisce la regola del reintegro del fondo (anche per le quote di esso già assegnate in gestione ad enti locali, confidi, fondazioni e associazioni) per effetto di surroga nei diritti delle parti lese dai reati di usura ed estorsione e costituzioni di parte civile nei processi contro i colpevoli di questi reati. Si noti che l'obbligo di costituzione di parte civile ha l'importante funzione di asseverare le elargizioni disposte in favore di coloro che si professino vittime dei reati di estorsione, usura ed in generale della criminalità organizzata. Il soggetto gestore di quote del Fondo regionale è chiamato a seguire il processo in modo da conoscerne l'esito e valutare la serietà delle affermazioni e delle accuse dei soggetti richiedenti gli emolumenti ed in caso di assoluzione degli imputati, venendo meno i presupposti delle dazioni di denaro, occorrerebbe procedere al recupero nei confronti di coloro che le avevano chieste. Questo sistema è tale da prevenire anche disdicevoli situazioni di connivenza fra soggetti gestori di risorse regionali e soggetti prenditori in assenza di reati. Aggrava, inoltre, la posizione dei rei con una chiamata certa alle proprie responsabilità civili.

Un ruolo centrale per tutto l'articolato è giocato dal comma 4° dell'art. 5 spesso richiamato in altre parti dello schema di legge proposto. Questa norma elenca i canali attraverso i quali, unitamente a quello indicato all'art. 3, comma 3°, si esplica l'intervento regionale finanziato dal Fondo. Ovviamente quest'ultima precisazione è d'obbligo in quanto non si deve assolutamente credere che l'unicità del Fondo antiusura ed antiestorsione voluta da questa proposta normativa implichi che



[Handwritten signature]

queste risorse debbano necessariamente essere le uniche che la Regione mette a disposizione per contrastare questi gravi problemi. Infatti, come si può notare l'art. 2 comma 1°, lett. f) e l'art. 5, comma 2° fanno un espresso riferimento ai fondi strutturali europei. Inoltre il sistema premiante di cui all'art. 4, comma 5°, andrà a favorire, attraverso attribuzioni di punteggio, l'accesso dell'associazionismo di settore a beni immobili di proprietà comunale confiscati alla mafia.

La lett. a) del comma 4° dell'articolo in commento contempla l'istituto della prevenzione dell'usura attraverso la prestazione di garanzia da parte di Confidi e Fondazioni, l'unico ad essere stato attivato nell'ambito di quelli astrattamente previsti dalla legge regionale n. 7/2006 perché già puntualmente disciplinato dalla legge nazionale (art. 15, L. n. 108/1996). Un istituto conservato anche per far salve le assegnazioni già disposte per effetto della legge vigente ma destinato ad un ridimensionamento in quanto attinente a fasi in cui la fattispecie di reato per definizione non si è ancora configurata e che quindi depauperava a volte duramente il fondo per effetto delle escussioni da parte delle banche senza possibilità concrete di successivo recupero.

Le lett. b) e c) aggiungono, disciplinandoli parzialmente, due nuovi istituti non contemplati nella legge regionale n. 7/2006: le borse di studio e le borse di lavoro agli orfani delle vittime dei reati di usura, estorsione ed, in generale, della criminalità organizzata. Il compito di esplicitare più approfonditamente condizioni e limiti è lasciato al Regolamento attuativo.

La lett. d) prevede la possibilità di una elargizione fino ad un massimo di 50.000 euro in favore del nucleo familiare che abbia perso un componente per mano della criminalità organizzata nelle forme dell'estorsione e dell'usura i cui membri non abbiano riportato condanne penali riferibili alla matrice di quei reati e collaborino alla individuazione dei responsabili. Anche qui il Fondo regionale, per la somma elargita, è reintegrabile attingendo dalla somma in cui il giudice quantificherà il danno per i componenti superstiti del nucleo familiare.

La lett. e) è molto importante rappresentando uno degli strumenti in assoluto più efficaci fra quelli previsti. Attraverso le attività finanziate con questo canale di utilizzo delle risorse del Fondo si mira a fornire alla vittima di usura od estorsione gli strumenti per conoscere i propri diritti e per farli valere in giudizio, per accedere al credito in maniera corretta e senza suggerimenti fuorvianti spesso provenienti dallo stesso sistema bancario, per il risanamento aziendale e l'uscita da situazioni di illiquidità (consulenza aziendale), per il recupero da stati di grave prostrazione generati dalla sottoposizione alle pressioni tipiche di cui constano i due reati (nel testo proposto si fa riferimento ad assistenza psicologica specialistica, non a centri d'ascolto).

Alla lett. f), infine, troviamo i grandi eventi di comunicazione, le campagne di sensibilizzazione da realizzarsi anche in ambito scolastico, la divulgazione dei risultati ottenuti negli anni attraverso l'applicazione diretta o indiretta degli istituti previsti dal testo normativo. Si prevede anche la finanziabilità di iniziative volte a promuovere le sottoscrizioni volontarie del fondo (si può pensare a maratone televisive con attivazione di recapiti cellulari per le donazioni od anche, ad esempio, a giornate della memoria delle vittime pugliesi dell'usura e dell'estorsione e a premiazioni, nel corso delle manifestazioni, con medaglie al valore civile conferite dalle autorità regionali di vertice a coloro che abbiano donato al fondo somme eccedenti determinati importi).

Si affida al Regolamento di attuazione il compito di dettare criteri modalità e condizioni per il funzionamento di tutti questi istituti.

Art. 6

Le risorse del fondo sono ripartite annualmente dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico, sentito l'organo consultivo contemplato all'art. 7, tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica. Da notare che il testo proposto non crea alcun diritto soggettivo. Si limita a prevedere un sistema di intervento configurato come un contenitore. L'organo esecutivo regionale può così determinare liberamente, per ogni anno in cui siano presenti risorse destinabili all'applicazione delle misure regionali antiusura ed antiestorsione, le politiche di intervento più idonee, potenziando determinati istituti fra quelli previsti agli artt. 3, comma 3° e 5, comma 4°.

Al secondo comma si cerca di salvaguardare la volontà espressa dai consiglieri Monno e Di Sabato, promotori della modifica legislativa che ha portato alla recente introduzione dell'art. 10 bis nella L. n. 7/2006. Infatti, pur inserendo una clausola di flessibilità che consenta di far fronte a situazioni di emergenza, si conferma che le somme provenienti da sottoscrizioni volontarie del fondo siano



[Handwritten signature]

assegnate per il 95% alle fondazioni ma anche alle associazioni (in base all'art. 4, non sussistono valide ragioni per una discriminazione) iscritte all'Albo affinché le destinino ad attività rientranti nella lett. e) del comma 4° dell'art. 5 prevedendo le azioni per il reintegro del fondo attraverso rivalsa nei confronti dei colpevoli dei reati. Il restante 5% è destinato ad iniziative rientranti nelle fattispecie contemplate alla lett. f) limitatamente alle finalità di promozione delle sottoscrizioni volontarie del fondo.

Anche su questo punto si prevede un maggiore grado di dettaglio nella disciplina affidato alla potestà regolamentare.

Art. 7

Con l'art. 7 che disciplina la Consulta regionale antiusura ed antiestorsione si passa al titolo III dedicato agli organi e alle strutture operative. L'organo consultivo viene razionalizzato nella composizione e nel funzionamento. La convocazione compete al suo Presidente che è l'Assessore regionale allo Sviluppo Economico ma l'iniziativa per la sua convocazione può partire anche da almeno cinque altri membri che ne facciano richiesta congiuntamente.

Non è un collegio perfetto e quindi può funzionare ed esprimersi anche laddove si registrino delle assenze. Per tale ragione la partecipazione ai suoi lavori assume decisamente i contorni di un diritto dei suoi componenti ai fini della tutela degli interessi di cui sono latori non essendo previsti né compensi né rimborsi spese. E' ovviamente un organo consultivo il cui parere sulle proposte di modifica o abrogazione della legge regionale antiusura ed antiestorsione e del relativo regolamento di attuazione, espresso a maggioranza assoluta dei voti validi, è obbligatorio ma non vincolante. Si tratta di un confronto da ritenersi essenziale per la scelta delle migliori politiche regionali antiusura ed antiestorsione, non comporta spese e non costituisce assolutamente un appesantimento procedurale. Per tali ragioni non possono ravvisarsi conflitti con le norme di cui alla L. R. n. 19/2014. A norma dell'art. 6, comma 1°, è sentita obbligatoriamente nel corso del procedimento di destinazione delle risorse del Fondo ma in questo caso il parere ha solo il valore di orientamento senza effetti vincolanti per l'organo decidente. All'art. 8 si prevede che i suoi membri possano accedere (ovviamente in modalità di visura di tipo statistico, ossia per macroaggregati) alle informazioni fornite dall'Osservatorio.

Art. 8

L'art. 8 precisa, al primo comma, che la struttura competente a condurre le istruttorie per l'applicazione degli istituti previsti dal testo normativo e a provvedere a tutti gli altri adempimenti procedurali, ivi inclusi quelli per il funzionamento della Consulta regionale di cui all'art. 7, sia individuato nell'ambito dell'Assessorato allo Sviluppo Economico, presso la ripartizione organizzativa tenuta ad occuparsi della materia del commercio e delle attività economiche. Sarà il quarto comma dell'art. 10, con una disposizione suppletiva, a precisare che in prima battuta questa struttura è rappresentata dall'Ufficio Infrastrutture Turistiche e Fieristiche cui la materia è già attribuita in base ad atti organizzativi preesistenti. Si è preferito evitare l'inserimento di denominazioni di Servizi ed Uffici e persino le stesse diciture "Servizio" e "Ufficio" proprio per non rendere obsoleta la legge a seguito di modifiche organizzative che propendano per modelli diversi da quello esistente (si pensi all'organizzazione in Settori e Servizi). Al secondo comma si prevede che presso l'Ufficio regionale competente sia istituito l'Osservatorio regionale antiusura ed antiestorsione. Questo, a differenza di quanto avviene, peraltro in modo piuttosto contraddittorio, nella Legge regionale n. 7/2006 e nel Regolamento n. 25/2007, non è più un organo bensì una piattaforma informatica, un sistema basato su un portale, su una banca dati informatica e su una rete di referenti presso l'Ufficio regionale competente, presso gli enti locali e presso gli organismi costituenti l'associazionismo di settore riconosciuti come tali dalla Regione in quanto iscritti all'Albo. Le funzioni conferite all'Osservatorio da questo testo normativo sono numerose: monitoraggio e certificazione, informazione statistica, consultazione da parte degli operatori impegnati nella gestione di risorse antiusura ed antiestorsione al fine di evitare duplicazioni nella prestazione di garanzie e nella concessione di benefici, valutazione dell'efficacia delle azioni poste in essere, supporto decisionale all'Assessorato allo sviluppo economico nelle operazioni di destinazione annuale delle risorse e supporto informativo per la Consulta regionale di cui all'art. 7. L'art. 10, 3° comma, preannuncia l'intervento dell'Osservatorio



nell'attività di rendicontazione da parte dei soggetti che abbiano in gestione risorse del Fondo Regionale, funzione che garantirà solo una volta che sarà andato a regime. Al Regolamento di attuazione è demandato il compito di definire i contenuti minimi della banca dati e il funzionamento dell'Osservatorio.

Art. 9

Nell'ambito del titolo IV dedicato alle disposizioni transitorie e finali, l'art. 9 si occupa degli aspetti contabili prevedendo in primo luogo l'istituzione in parte spesa della U.P.B. "Legalità nell'economia" ed, in parte entrata, della U.P.B. "Donazioni, lasciti e trasferimenti per la promozione della legalità nell'economia" e della U.P.B. denominata "Revoche e recuperi di assegnazioni e di elargizioni per la promozione della legalità nell'economia".

Si sopprimono tutti i capitoli afferenti alla normativa previgente e si prevede l'istituzione di nuovi capitoli che, nel rispondere all'esigenza di adeguamento della contabilità alle disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011, creino una intelaiatura che consenta di dare attuazione agli istituti previsti dalla stessa bozza di legge regionale.

I capitoli di entrata soddisfano l'esigenza di prevedere dei collegamenti con il lato della spesa tali da consentire:

- l'introito e il riutilizzo, con vincolo di destinazione, delle somme rivenienti da revoche disposte nei confronti di precedenti beneficiari o assegnatari di risorse;
- l'introito e il riutilizzo, ugualmente con vincolo di destinazione, delle somme rivenienti alla Regione per effetto di surroghe nei diritti e di costituzioni di parte civile nei processi contro usurai ed estorsori;
- l'introito e la destinazione vincolata delle somme rivenienti da sottoscrizioni volontarie del fondo (donazioni) da parte di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private.

Dal lato della spesa, lo stanziamento di € 70.000,00 presente sul sopprimendo capitolo 212030 della U.P.B. 2.3.2, viene interamente destinato all'implementazione del sistema informativo e della base dati di cui consta l'Osservatorio antiusura previsto dall'art. 8, comma 2°, unica spesa effettivamente richiesta dal documento.

Per il resto la normativa ha valenza metodologica e non necessita immediatamente di stanziamenti che saranno definiti con successive leggi di bilancio.

Art. 10

L'ultimo articolo è dedicato all'assegnazione del termine per l'adozione del Regolamento di attuazione della legge più volte richiamato nell'articolato, all'abrogazione della L.r. n. 7/2006 e del rispettivo Regolamento di attuazione n. 25/2007 ed, implicitamente, di tutte le norme che negli anni siano intervenute a modificare questi atti normativi.

Con il terzo comma dell'articolo de quo si fa salvo quanto già disposto sulla base della legge regionale n. 7/2006 e del rispettivo regolamento attuativo (assegnazione di risorse in gestione a confidi e fondazioni per la prestazione di garanzie in favore di soggetti ad alto rischio finanziario), precisando che il conto sarà reso dai soggetti assegnatari secondo le modalità definite annualmente con circolare fino a quando questa soluzione temporanea non sarà sostituita dai sistemi informatizzati di cui consta l'Osservatorio regionale antiusura ed antiestorsione.

Infine il quarto comma, tenendo conto dell'Ufficio già detentore delle funzioni in base alla normativa previgente e agli di macro-organizzazione già esistenti al momento dell'adozione delle nuove disposizioni legislative, individua in sede di prima applicazione nell'Ufficio Infrastrutture Turistiche e Fieristiche la struttura titolare delle competenze di cui all'art. 8, comma 1.



Handwritten signature

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Puglia favorisce e promuove lo sviluppo sociale ed economico del proprio territorio contribuendo ad affermarvi la legalità attraverso misure di prevenzione dei condizionamenti criminali, di sostegno alle iniziative della comunità volte al rigetto e all'emersione dei fenomeni dell'usura e dell'estorsione nonché mediante strumenti di tutela e solidarietà nei confronti delle vittime di tali reati e dei loro familiari.

2. In collaborazione con gli enti locali del territorio, anche avvalendosi delle intese istituzionali con il Governo nazionale e degli ulteriori strumenti attuativi, la Regione promuove la realizzazione di un sistema di sicurezza tale da conciliare l'accoglienza, l'integrazione sociale ed il rispetto delle diversità con le esigenze di tutela della popolazione residente. A tal fine coordina le azioni tese a sviluppare la cultura della partecipazione attiva e dell'appartenenza alla comunità, il rispetto delle sue regole democratiche, in funzione di prevenzione e contrasto della criminalità comune e organizzata.

Art. 2
(Modalità di intervento regionale)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione, nell'ambito delle politiche di sicurezza e in attuazione degli obiettivi programmatici di prevenzione, tutela e solidarietà nonché di incentivazione delle attività di contrasto della criminalità:

a) promuove intese e accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato e con gli altri enti pubblici nazionali e locali al fine di favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sulle modalità attraverso cui i fenomeni criminali incidono sul tessuto economico e sulla società ed in merito alle conseguenti azioni di rilievo regionale da intraprendere nei settori della sicurezza e della tutela della libertà di iniziativa economica;

b) sostiene la progettazione degli interventi degli enti locali, singoli o associati,



[Handwritten signature]

anche in raccordo con le formazioni sociali di cui all'articolo 4, finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza;

c) predispone ed attua progetti sperimentali con gli enti locali, singoli o associati, per la verifica dell'efficacia di modelli di intervento innovativi, in materia di prevenzione della criminalità anche nell'ambito dei protocolli d'intesa con le Prefetture;

d) favorisce e promuove la massima circolazione delle informazioni, la divulgazione degli strumenti e delle pratiche posti in essere per la prevenzione e la lotta all'usura e all'estorsione attuando una politica di sensibilizzazione del settore creditizio;

e) pone in essere una politica di prevenzione e lotta all'estorsione e all'usura che si avvalga delle esperienze associative maturate nel territorio regionale nonché delle istituzioni scolastiche ed universitarie sostenendola anche attraverso sistemi di incentivazione volti a premiare le iniziative che si distinguono per la loro efficacia;


f) favorisce forme di sostegno e di assistenza alle vittime della criminalità ed ai loro familiari allorché sporgano denuncia e collaborino, senza reticenze, alla individuazione dei responsabili dei reati di usura ed estorsione;

g) promuove e sostiene, anche mediante l'utilizzo di risorse provenienti dai fondi strutturali europei, la formazione degli operatori pubblici e privati per la creazione di specifiche professionalità volte ad assicurare assistenza e consulenza alle vittime dei reati di cui alla presente legge nonché la formazione degli operatori economici del territorio al fine di creare condizioni sfavorevoli all'attecchimento dei fenomeni criminali che pregiudicano l'iniziativa economica privata;

h) promuove nelle scuole la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla conoscenza e al rispetto delle diversità, alla lotta contro la criminalità organizzata e supporta l'attività di ricerca scientifica sui temi della sicurezza e della legalità di livello universitario;

i) assicura la propria partecipazione a organismi nazionali e internazionali operanti nel campo di attività della presente legge;

l) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione.



Art. 3
(Attività degli Enti locali)

1. Gli enti locali del territorio pugliese intervengono in forma preferibilmente associata nell'attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni dell'estorsione e dell'usura realizzando progetti finalizzati prioritariamente:

a) ad assicurare servizi di informazione e sostegno per l'accesso alle misure previste dalla normativa nazionale e regionale per i cittadini e le formazioni sociali impegnate in attività rientranti nell'oggetto della presente legge, anche mediante attivazione di numeri verdi e sportelli al cittadino;

b) ad approntare servizi di accompagnamento al credito, di consulenza aziendale e legale, anche attraverso le organizzazioni del terzo settore riconosciute;

c) ad organizzare e realizzare campagne di sensibilizzazione orientate anche agli operatori del settore creditizio, attività di comunicazione e pubblicizzazione delle iniziative avviate e dei servizi garantiti;

d) a predisporre attività di formazione relativa a specifici campi di intervento, per la prevenzione e l'emersione di attività criminali ed il sostegno alle vittime dei reati di estorsione ed usura anche attraverso l'ausilio nell'accesso agli istituti previsti dalla presente legge e dalla normativa nazionale;

e) a svolgere attività di monitoraggio e fornitura di dati statistici all'Osservatorio regionale antiusura ed antiestorsione sui casi affrontati, sulle soluzioni approntate e sugli esiti registratisi.

2. I progetti possono prevedere la costituzione di strutture organizzative stabili deputate alla erogazione dei servizi di cui al comma 1.

3. La Giunta Regionale può disporre una contribuzione finanziaria, secondo meccanismi premiali, alle iniziative delle amministrazioni locali che siano caratterizzate da stabilità, intensità dell'attività svolta e significatività dei risultati ottenuti. Il Regolamento di attuazione della presente legge definisce modalità, criteri e condizioni per l'accesso al beneficio.

4. I servizi sono offerti in maniera totalmente gratuita per chi sia effettivamente vittima di usura od estorsione e per i rispettivi familiari. L'ente locale è, tuttavia, tenuto a costituirsi parte civile nei processi contro i soggetti accusati dei reati di estorsione ed



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K' followed by a flourish.

usura per il recupero delle spese proporzionalmente imputabili alla consulenza ed al supporto prestatì nei confronti dei soggetti lesi.

5. Ciascun ente locale del territorio pugliese individua nella propria dotazione organica e comunica all'Ufficio regionale di cui all'art. 8, comma 1, un funzionario referente con compiti di interlocuzione con la Regione nella materia oggetto della presente legge e di implementazione del sistema informatico di cui consta l'Osservatorio previsto al comma 2 del medesimo articolo.

Art. 4
(Associazionismo di settore)

1. La Regione favorisce l'associazionismo di settore, espressione di sussidiarietà orizzontale.

2. E' istituito, presso l'Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, l'Albo regionale antiusura ed antiestorsione suddiviso in tre sezioni:

- nella sezione prima hanno diritto ad essere iscritte le fondazioni con sede legale in Italia, già iscritte da almeno tre anni negli elenchi di cui al D.M. 24 ottobre 2007, n. 220 tenuti presso le prefetture pugliesi e che operino in via continuativa sul territorio della Puglia da almeno tre anni. Possono aderire ad avvisi regionali relativi alle attività contemplate all'art. 5, comma 4°, lett. a) della presente legge, nonché a quelle di cui alle lett. e) ed f) limitatamente a quanto previsto nei rispettivi statuti e atti costitutivi;
- nella sezione seconda hanno diritto ad essere iscritti i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati confidi, già iscritti da almeno tre anni nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'art. 155, comma 4, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che abbiano costituito gli speciali fondi antiusura previsti all'art. 15, comma 2, lett. a) della L. n. 108/96 ed operino sul territorio pugliese da almeno tre anni. Possono aderire ad avvisi regionali relativi alle attività contemplate all'art. 5, comma 4°, lett. a) della presente legge;
- nella sezione terza hanno diritto ad essere iscritti le associazioni, i centri studi e le altre organizzazioni antiracket ed antiusura diversi da fondazioni e confidi con sede legale in Italia, già iscritti da almeno tre anni negli elenchi di cui al D.M. 24 ottobre 2007, n. 220 tenuti presso le prefetture pugliesi e che operino in via continuativa sul territorio della Puglia da almeno tre anni. Possono aderire ad avvisi regionali relativi alle attività contemplate all'art. 5, comma 4°, lett. e) ed f) della presente legge limitatamente a quanto previsto nei rispettivi statuti e atti costitutivi.

3. L'iscrizione all'Albo regionale antiusura ed antiestorsione è disposta con determinazione dirigenziale su istanza presentata al competente Ufficio regionale per



Handwritten signature

l'accertamento della sussistenza dei requisiti ed è condizione necessaria per l'accesso da parte dei soggetti di cui al comma 2 agli istituti previsti dalla presente legge.

4. A pena di cancellazione dall'Albo, ciascuno dei soggetti ivi iscritti è tenuto ad implementare costantemente, attraverso apposito referente individuato nel proprio organico e comunicato all'Ufficio di cui all'art. 8, comma 1, la banca dati informatica di cui consta l'Osservatorio regionale previsto al comma 2 del medesimo articolo, con le informazioni indicate nel Regolamento di attuazione della presente legge a decorrere dalla data di piena operatività della banca dati stessa.

5. Al di fuori delle iniziative formalizzate in avvisi e bandi, i soggetti iscritti nelle sezioni prima e terza dell'Albo possono sottoporre al competente Ufficio Regionale iniziative durevoli caratterizzate da particolare portata innovativa e risultati di eccezionale rilevanza oggettivamente verificabili realizzate interamente con proprie risorse per l'accesso ad istituti premiali basati su valutazioni a consuntivo. Il Regolamento di attuazione disciplina il funzionamento del sistema premiante di cui al presente comma.

TITOLO II RISORSE E LORO UTILIZZO

Art. 5

(Fondo regionale globale per la prevenzione, il contrasto e l'emersione dei fenomeni dell'usura e dell'estorsione e per la solidarietà alle vittime)

1. E' istituito il Fondo regionale globale per la prevenzione, il contrasto e l'emersione dei fenomeni dell'usura e dell'estorsione e per la solidarietà alle vittime.
2. Il Fondo è ordinariamente finanziato attraverso la legge di bilancio anche con risorse dei fondi strutturali europei. Può inoltre essere incrementato per effetto di sottoscrizioni volontarie da parte di persone fisiche e di persone giuridiche pubbliche e private.
3. Il Fondo si reintegra per effetto di revoche e restituzioni volontarie di elargizioni e somme assegnate in gestione. Per la parte destinata a strumenti di solidarietà e di sostegno previsti dall'art. 3, comma 3 e dal comma 4° lett. d) ed e) del presente articolo, il Fondo è reintegrato, altresì, attraverso la costituzione di parte civile nei processi e la surroga nei diritti delle vittime dei reati da parte della Regione o degli altri soggetti pubblici o privati attivamente impegnati nel raggiungimento delle finalità della presente legge che abbiano in gestione quote del Fondo stesso.



[Handwritten signature]

4. Oltre che per la modalità di utilizzo di cui all'art. 3, comma 3, le risorse del Fondo sono destinabili ai seguenti istituti:

a) assegnazione in gestione di quote a Fondazioni antiusura e Confidi iscritti nelle sezioni prima e seconda dell'albo di cui all'art. 4 per la prestazione di garanzie in favore rispettivamente di cittadini residenti in Puglia ed imprese del territorio pugliese ad elevato rischio finanziario nei modi, nei limiti ed alle medesime condizioni previsti dall'art. 15 della L. 7 marzo 1996, n. 108;


b) concessione, in favore degli orfani delle vittime dell'estorsione, dell'usura e della criminalità organizzata, di borsa di studio di importo fino ad euro 5.000 annui per il compimento degli studi fino al termine del ciclo universitario, da anticiparsi per il primo anno e successivamente erogabile a conguaglio in forma di rimborso delle spese documentate per tasse scolastiche ed universitarie, per l'acquisto dei libri di testo e per le spese connesse al trasporto pubblico di linea per ciascun anno che si concluda con profitto;

c) concessione, ai soggetti di cui alla precedente lett. b) che, completato il ciclo di studi scolastico secondario superiore, non intendano intraprendere gli studi universitari, di borsa di lavoro di importo fino ad euro 5.000 annui per non più di cinque anni strettamente finalizzata ad un inserimento professionale a tempo indeterminato che risulti qualitativamente in linea con gli studi effettuati;

d) elargizione di importo fino ad euro 50.000 in favore del nucleo familiare pugliese che abbia perso un componente ad opera della criminalità organizzata nelle forme dell'usura e dell'estorsione ed i cui membri prestino la propria collaborazione nell'individuazione dei responsabili senza aver mai riportato condanne penali per attività riconducibili alla matrice dei predetti reati;

e) attività di assistenza e consulenza legale, tutoraggio, accompagnamento al credito, consulenza aziendale, assistenza psicologica specialistica in favore delle vittime dell'usura e dell'estorsione che risiedano sul territorio pugliese;

f) campagne di comunicazione e di sensibilizzazione, anche in ambito scolastico, volte alla conoscenza e all'emersione dei fenomeni dell'usura e dell'estorsione, alla divulgazione dei risultati e dei progressi ottenuti nel precedente quinquennio attraverso le forme di intervento diretto o indiretto di cui alla presente legge nonché iniziative per la promozione delle sottoscrizioni volontarie del Fondo, ivi inclusa la previsione di recapiti per le donazioni tramite messaggio da telefonia mobile.



5. Il Regolamento di esecuzione detta criteri, modalità e condizioni per l'operatività degli istituti di cui al precedente comma 4.

Art. 6
(Destinazione delle risorse)

1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la Giunta regionale, definisce annualmente con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico, sentita la Consulta regionale di cui all'art. 7, le linee di intervento e gli strumenti da finanziare fra quelli previsti all'art. 3, comma 3 e all'art. 5, comma 4, e i corrispondenti contingenti di risorse per il conseguimento delle finalità della presente legge.

2. Fatti salvi eventi di eccezionale gravità che richiedano una diversa ripartizione fra gli istituti previsti dalla presente legge, le risorse provenienti da sottoscrizioni volontarie del Fondo da parte di persone fisiche e di persone giuridiche pubbliche e private sono assegnate per il 95% alle associazioni ed alle fondazioni iscritte alle sezioni prima e terza dell'albo di cui all'art. 4, comma 2, affinché le destinino all'erogazione del contributo di cui all'art. 5, comma 4, lett. e) con surroga nei diritti dei soggetti lesi ed obbligo di costituzione di parte civile nei processi contro i soggetti imputati dei reati, per il recupero delle somme spese. Il restante 5% è destinato alle finalità di cui alla lett. f) limitatamente alle attività di sensibilizzazione per la promozione delle sottoscrizioni volontarie stesse.

3. Il Regolamento attuativo della presente legge disciplina i termini e le modalità di ripartizione delle risorse, i criteri per la selezione dei soggetti ai quali sono assegnate in gestione le somme di cui al comma 2, 1° cpv. nonché per l'utilizzo del restante 5% delle risorse derivanti da sottoscrizioni volontarie del Fondo.

TITOLO III
ORGANI E STRUTTURE OPERATIVE

Art. 7
(Consulta regionale antiusura ed antiestorsione)

1. E' istituita la Consulta regionale antiusura ed antiestorsione presieduta dall'Assessore allo Sviluppo Economico e composta altresì:

- da un rappresentante per ognuna delle tre sezioni di cui si compone l'Albo regionale antiusura ed antiestorsione designato a maggioranza relativa fra i rappresentanti legali dei soggetti iscritti in ciascuna di esse;



[Handwritten signature]

- dal Presidente della Commissione Regionale ABI (Associazione Bancaria Italiana) o suo delegato;
- da un rappresentante dell'ANCI regionale;
- da un rappresentante dell'UPI regionale;
- da un rappresentante dell'UNIONCAMERE regionale;
- da un rappresentante di Confindustria Puglia;
- da un rappresentante di Confcommercio Puglia;
- da un rappresentante di Confartigianato Puglia;
- da un rappresentante di Confagricoltura Puglia;
- da un rappresentante di Confesercenti Puglia;
- da un rappresentante di Confapi Puglia
- da un rappresentante di Confconsumatori Puglia.

2. Ciascuna Prefettura pugliese ha titolo ad essere informata di ogni convocazione della Consulta ed a partecipare alle relative riunioni con un proprio rappresentante.

3. La Consulta regionale antiusura ed antiestorsione è convocata dal suo Presidente su iniziativa dello stesso o di almeno cinque membri dell'organo collegiale ed esprime a maggioranza assoluta dei voti validamente resi il proprio parere obbligatorio ma non vincolante ai sensi dell'art. 6, comma 1, nonché su ogni proposta di modifica od abrogazione della presente legge e del rispettivo regolamento di attuazione. Fornisce, altresì, orientamenti per l'attività normativa ed amministrativa in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni dell'usura e dell'estorsione.

4. La partecipazione dei componenti ai lavori della Consulta è libera e non dà diritto ad alcun compenso né a rimborsi spese.

Art. 8

(Struttura regionale competente e Osservatorio regionale sui fenomeni dell'usura e dell'estorsione)

1. Nell'ambito dell'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, presso la ripartizione organizzativa competente a trattare la materia del commercio e delle attività economiche, con atto di organizzazione interna è individuata la struttura titolare dello svolgimento dell'istruttoria delle istanze relative agli istituti previsti dalla presente legge e di tutti gli altri adempimenti procedurali, ivi inclusi quelli volti ad assicurare il funzionamento della Consulta di cui all'art. 7 mediante attività di segreteria, assistenza e verbalizzazione.

2. Presso la struttura regionale individuata ai sensi del comma 1 è istituito l'Osservatorio regionale sui fenomeni dell'usura e dell'estorsione con funzioni di



[Handwritten signature]

monitoraggio e certificazione, informazione statistica, consultazione in sede di concessione di garanzie e benefici per la prevenzione di sovrapposizioni, valutazioni di efficacia delle azioni poste in essere e supporto decisionale all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico nella predisposizione della proposta di riparto delle risorse da sottoporre annualmente alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 6, comma 1, nonché nei confronti della Consulta di cui all'art. 7.

3. L'Osservatorio consta di un portale telematico e di una banca dati da implementarsi costantemente a cura dell'Ufficio regionale di cui al comma 1, dei referenti di ciascun ente locale e dei soggetti iscritti nelle tre sezioni dell'Albo di cui all'art. 4, con i dati relativi alle pratiche istruite concernenti l'oggetto della presente legge e con le altre informazioni previste ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 9 (Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui ai precedenti articoli, si provvede ad istituire nel bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-17, in parte spesa, la U.P.B. 2.1. __, missione 14, programma 02 denominata "Legalità nell'economia" e, in parte entrata, la U.P.B. 2.1. __, tit. 2, tip. 01, denominata "Donazioni, lasciti e trasferimenti per la promozione della legalità nell'economia" e la U.P.B. 3.4. __, tit. 3, tip. 05 denominata "Revoche e recuperi di assegnazioni e di elargizioni per la promozione della legalità nell'economia".

2. Sono soppressi i seguenti capitoli:


- il capitolo 212000 denominato "Spese per azioni di promozione della cultura anti-racket e antiusura, di formazione degli operatori, di sensibilizzazione e comunicazione, di studio e ricerca, di supporto alle iniziative degli enti locali di prevenzione e diffusione della legalità - AR", U.P.B. 2.3.2;
- il capitolo 212010 denominato "Spese per la tutela delle vittime della criminalità. Art. 6 L.R. n. 7 del 03/04/2006" U.P.B. 2.3.2;
- il capitolo 212020 denominato "Spese per la tutela delle vittime dell'estorsione e dell'usura. Art. 7 comma 3 e 4 L. R. n. 7 del 03/04/2006" U.P.B. 2.3.2;
- il capitolo 212030 denominato "Spese per fondi di prevenzione e garanzia per le vittime dell'usura" -articolo 7, comma 6 L.R. N. 7 del 03/04/06" U.P.B. 2.3.2;
- il capitolo 212050 denominato "Fondo regionale contro l'usura. Finanziamento alle Fondazioni per le finalità di cui all'art. 10 bis della L.R. 7/2006. (art. 16 L.R. assestamento 2014)", U.P.B. 2.3.2;



[Handwritten signature]

3. Le entrate di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 sono articolate nei capitoli di nuova istituzione di seguito riportati:

- a. C.N.I. _____ (E.3.05.02.03.000) inserito nella U.P.B. 3.4.____ e denominato "Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: entrate derivanti da revoche e restituzioni di risorse assegnate in gestione ad enti locali - collegato al capitolo di spesa _____, U.P.B. 2.1.____" di cui alla lett. a) del successivo comma 4°;
- b. C.N.I. _____ (E.3.05.02.03.000) inserito nella U.P.B. 3.4.____ e denominato "Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: entrate derivanti da revoche e restituzioni di risorse assegnate in gestione a confidi - collegato al capitolo di spesa _____, U.P.B. 2.1.____" di cui alla lett. b) del successivo comma 4°;
- c. C.N.I. _____ (E.3.05.02.03.000) inserito nella U.P.B. 3.4.____ e denominato "Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: entrate derivanti da revoche e restituzioni di risorse assegnate in gestione a ad associazioni e fondazioni - collegato al capitolo di spesa _____, U.P.B. 2.1.____" di cui alla lett. c) del successivo comma 4°;
- d. C.N.I. _____ (E.3.05.02.03.000) inserito nella U.P.B. 3.4.____ e denominato "Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: entrate derivanti da revoche e restituzioni di contributi erogati alle famiglie - collegato al capitolo di spesa _____, U.P.B. 2.1" di cui alla lett. d) del successivo comma 4°;
- e. C.N.I. _____ (E.3.05.02.04.000) inserito nella U.P.B. 3.4.____ e denominato "Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: entrate derivanti da surroghe nei diritti e costituzioni di parte civile promosse dalla Regione Puglia - collegato al capitolo di spesa _____, U.P.B. 2.1" di cui alla lett. d) del successivo comma 4°;
- f. C.N.I. _____ (E.2.01.02.01.000) inserito nella U.P.B. 2.1.____ e denominato "Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: entrate derivanti da sottoscrizioni volontarie del fondo da parte di famiglie - collegato per il 95% al capitolo di spesa _____ U.P.B. 2.1.____ e per il 5% al capitolo di spesa _____ U.P.B. 2.1.____" previsti rispettivamente alle lett. f) e g) del successivo comma 4°;



[Handwritten signature]

- g. C.N.I. _____ (E.2.01.03.02.000) inserito nella U.P.B. 2.1.____ e denominato "Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: entrate derivanti da sottoscrizioni volontarie del fondo da parte di imprese - collegato per il 95% al capitolo di spesa _____ U.P.B. 2.1.____ e per il 5% al capitolo di spesa _____ U.P.B. 2.1.____" previsti rispettivamente alle lett. f) e g) del successivo comma 4°;
- h. C.N.I. _____ (E.2.01.04.01.000) inserito nella U.P.B. 2.1.____ e denominato "Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: entrate derivanti da sottoscrizioni volontarie del fondo da parte di istituzioni sociali private - collegato per il 95% al capitolo di spesa _____ U.P.B. 2.1.____ e per il 5% al capitolo di spesa _____ U.P.B. 2.1.____" previsti rispettivamente alle lett. f) e g) del successivo comma 4°;
- i. C.N.I. _____ (E.2.01.01.01.000) inserito nella U.P.B. 2.1.____ e denominato "Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: entrate derivanti da sottoscrizioni volontarie del fondo da parte di amministrazioni pubbliche centrali - collegato per il 95% al capitolo di spesa _____ U.P.B. 2.1.____ e per il 5% al capitolo di spesa _____ U.P.B. 2.1.____" previsti rispettivamente alle lett. f) e g) del successivo comma 4°;
- j. C.N.I. _____ (E.2.01.01.02.000) inserito nella U.P.B. 2.1.____ e denominato "Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: entrate derivanti da sottoscrizioni volontarie del fondo da parte di amministrazioni locali - collegato per il 95% al capitolo di spesa _____ U.P.B. 2.1.____ e per il 5% al capitolo di spesa _____ U.P.B. 2.1.____" previsti rispettivamente alle lett. f) e g) del successivo comma 4°.

4. Le spese necessarie per l'applicazione degli artt. 3, comma 3°, 5, comma 4° e 8, comma 3° della presente legge sono previste nella U.P.B. 2.1.____ istituita ai sensi del comma 1 del presente articolo ed articolate nei capitoli di nuova istituzione di seguito riportati:

- a. C.N.I. _____ (U.1.04.01.02.000) denominato "Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese per riassegnazioni ad enti locali - collegato al capitolo di entrata _____ U.P.B. 3.4.____" di cui alla lett. a) del precedente comma 3°;
- b. C.N.I. _____ (U.1.04.03.99.000) denominato "Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese per riassegnazione di somme in gestione _____"



[Handwritten signature]

- confidi – collegato al capitolo di entrata _____, U.P.B. 3.4. ___” di cui alla lett. b) del precedente comma 3°;
- c. C.N.I. _____ (U.1.04.04.01.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese per riassegnazione di somme in gestione ad associazioni e fondazioni – collegato al capitolo di entrata _____, U.P.B. 3.4. ___” di cui alla lett. c) del precedente comma 3°;
- d. C.N.I. _____ (U.1.04.02.05.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese per riallocazione di contributi a famiglie – collegato al capitolo di entrata _____, U.P.B. 3.4. ___” di cui alla lett. d) del precedente comma 3°;
- e. C.N.I. _____ (U.1.03.02.02.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese per manifestazioni e campagne di sensibilizzazione e pubblicità delle iniziative”;
- f. C.N.I. _____ (U.1.04.04.01.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese per assegnazione in gestione ad associazioni e fondazioni di somme rivenienti da sottoscrizioni volontarie del fondo – collegato ai capitoli di entrata _____, _____, _____, _____, _____, _____, U.P.B. 2.1. ___” previsti alle lett. da f) a j) del precedente comma 3°;
- g. C.N.I. _____ (U.1.03.02.02.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese per la promozione delle sottoscrizioni volontarie del fondo ex art. 6, comma 2 Legge Antiusura - collegato ai capitoli di entrata _____, _____, _____, _____, _____, _____, U.P.B. 2.1. ___” previsti alle lett. da f) a j) del precedente comma 3°”;
- h. C.N.I. _____ (U.1.04.01.02.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese per assegnazioni ad enti locali”
- i. C.N.I. _____ (U.1.04.03.99.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese per assegnazione di somme in gestione a confidi”
- j. C.N.I. _____ (U.1.04.04.01.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese per assegnazione di somme in gestione ad associazioni e fondazioni”;



- k. C.N.I. _____ (U.1.04.02.05.000) denominato "Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese per contributi a famiglie"
- l. C.N.I. _____ (U.2.02.03.02.000) denominato "Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese in c/capitale per l'implementazione dell'Osservatorio telematico antiusura" con dotazione di cassa e competenza pari a € 70.000,00 rivenienti dalla soppressione del capitolo 212030 - U.P.B. 2.3.2.

5. Per gli esercizi finanziari successivi, la spesa sarà contenuta entro gli stanziamenti approvati con legge di bilancio.

Art. 10

(Regolamento di attuazione, abrogazioni e altre disposizioni transitorie)


1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottato il relativo regolamento di attuazione.
2. La Legge regionale 3 aprile 2006, n. 7 e il Regolamento regionale 23 ottobre 2007, n. 25 sono abrogati.
3. Sono fatte salve le assegnazioni di risorse in gestione già disposte nei confronti di Confidi e Fondazioni antiusura per effetto di previgenti atti normativi regionali disciplinanti la materia e le relative modalità di presentazione di rendiconto definite con circolare annuale che si applicano fino alla data di piena operatività dell'istituto di cui all'art. 8, comma 2.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a diversa disposizione organizzativa, la struttura regionale titolare delle competenze di cui all'art. 8, comma 1 è l'Ufficio Infrastrutture Turistiche e Fieristiche incardinato presso



SOMMARIO

<i>Relazione</i>	pag. 2
<i>Commento all'articolato</i>	pag. 5
 TITOLO I – Disposizioni generali	
Art. 1 – Finalità	pag.10
Art. 2 – Modalità di intervento regionale	pag.10
Art. 3 – Attività degli Enti locali	pag.12
Art. 4 – Associazionismo di settore	pag.13
 TITOLO II – Risorse e loro utilizzo	
Art. 5 - Fondo regionale globale per la prevenzione, il contrasto e l'emersione dei fenomeni dell'usura e dell'estorsione e per la solidarietà alle vittime	pag.14
Art. 6 – Destinazione delle risorse	pag. 16
 TITOLO III – Organi e strutture operative	
Art. 7 – Consulta regionale antiusura ed antiestorsione	pag. 16
Art. 8 - Struttura regionale competente e Osservatorio regionale sui fenomeni dell'usura e dell'estorsione	pag. 17
 TITOLO IV – Disposizioni transitorie e finali	
Art. 9 – Disposizioni finanziarie	pag. 18
Art. 10 – Regolamento di attuazione, abrogazioni e altre disposizioni transitorie	pag. 22





Regione Puglia

REFERATO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

OGGETTO: *Schema di legge. Misure di prevenzione, solidarietà ed incentivazione finalizzate al contrasto e all'emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell'usura e dell'estorsione.*

Breve descrizione del contenuto della proposta di legge (ambito applicativo e finalità):

Il disegno di legge ha la finalità di definire le competenze della Regione, degli enti locali e degli attori privati costituenti l'associazionismo di settore, di razionalizzare procedure e organi, di definire gli strumenti di intervento sia in punto di prevenzione che di contrasto dei fenomeni dell'usura e dell'estorsione nonché di solidarietà alle vittime. In particolare il DDL prevede nuovi istituti e ne elimina altri oramai superati dalle norme nazionali. Si potenzia il ruolo dell'albo regionale antiusura ed antiestorsione rendendo l'iscrizione in esso condizione necessaria per l'interlocuzione con la Regione e l'ottenimento di risorse in gestione. Viene sottolineata l'importanza della rete di informazione territoriale attraverso la trasformazione dell'Osservatorio da organo a sistema informativo territoriale dotato di portale e banca dati da implementarsi a cura della Regione, degli enti locali e degli organismi iscritti all'albo regionale.

Spesa prevista e fonti di finanziamento:

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante la soppressione del capitolo 212030 U.P.B. 2.3.2 avente dotazione finanziaria pari ad € 70.000,00 ed il trasferimento di detta somma al CNI _____ (U.2.02.03.02.000) denominato "Fondo regionale globale antiusura ed antirackett: spese in c/capitale per l'implementazione dell'Osservatorio telematico antiusura", capitolo istituito dall'art. 9, comma 4° lett. l) nella U.P.B. di nuova istituzione 2.1. __ denominata "Legalità nell'economia".

Tutti gli altri capitoli istituiti dal comma 4° dell'art. 9 hanno stanziamento iniziale pari a ad € 0,00.

I capitoli di cui alle lett. da a) a d) del comma 4° dell'art. 9 saranno alimentati esclusivamente dalle entrate derivanti da revoche di assegnazioni disposte in precedenza.

I capitoli di cui alle lett. f) e g) del comma 4° dell'art. 9 saranno alimentati esclusivamente dalle entrate derivanti da sottoscrizioni volontarie del fondo da parte di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private.

Nelle annualità pregresse non sono state accertate entrate.

Spesa riferita ai bilanci futuri:

Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione sarà stabilita con leggi di bilancio annuale e pluriennale e dalle sottoscrizioni volontarie del fondo da parte di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private.



Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale

25.

	Spesa Corrente	Spesa in C/Capitale
Cap. lett. a) art. 9 comma 4°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cap. lett. b) art. 9 comma 4°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cap. lett. c) art. 9 comma 4°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cap. lett. d) art. 9 comma 4°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cap. lett. e) art. 9 comma 4°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cap. lett. f) art. 9 comma 4°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cap. lett. g) art. 9 comma 4°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cap. lett. h) art. 9 comma 4°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cap. lett. i) art. 9 comma 4°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cap. lett. j) art. 9 comma 4°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cap. lett. k) art. 9 comma 4°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cap. lett. l) art. 9 comma 4°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

Stanziamanti di bilancio autonomo annuali e pluriennali e stanziamenti determinati dalle sottoscrizioni volontarie del fondo antiusura nonché dalle revoche e dalle restituzioni di somme precedentemente assegnate.

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato

Nel limite previsto dal bilancio autonomo annuale e pluriennale e dalle sottoscrizioni volontarie del fondo. Le revoche disposte nei confronti di precedenti assegnazioni determinano il riutilizzo delle corrispondenti somme per le stesse finalità.

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato):

////

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

capitolo _____ ; importo _____;

x riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Upb 2.3.2, capitolo 212030, importo € 70.000,00 ; (il capitolo viene soppresso)

Upb _____, capitolo _____, importo _____;

Upb _____, capitolo _____, importo _____;

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

Upb _____, capitolo _____, importo _____;

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)



Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente", ecc) indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

"le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente",

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio: € 70.000,00 finanziata da corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti sulla U.P.B. 2.3.2 derivante da soppressione del capitolo 212030".

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri: nei limiti degli stanziamenti previsti nelle leggi di bilancio e degli stanziamenti determinati dalle sottoscrizioni volontarie del fondo antiusura nonché dalle revoche e dalle restituzioni di somme precedentemente assegnate.

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Teresa LISI

Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
- Parere negativo per:

Bari, li 12/3/2015

Il Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria
Dott. Ciro Giuseppe IMPERIO

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla IV Commissione
Conferire il 19/03/2015

